

Fascicolo Informativo



CONTRATTO DI POLIZZA AUTO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, leggere con attenzione la nota informativa.

Edizione 22 Ottobre 2013

Visita il sito
www.quixa.it

SOMMARIO

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	1
3. Coperture assicurative offerte	2
3.1 Estensioni di copertura	2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia	2
5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità	2
6. Premi	2
7. Informativa in corso di contratto	2
8. Attestazione dello stato del rischio	3
9. Diritto di recesso - Clausola ripensamento	3
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	3
11. Regime fiscale	3
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	3
12. Incidenti stradali con controparti estere	4
13. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro	4
14. Accesso agli atti dell'impresa	4
15. Reclami	4
16. Arbitrato	4
17. Sito Internet - Aggiornamenti	4

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CAPITOLO 1 - NORME GENERALI	1
1.1 Conclusione del contratto	1
1.2 Pagamento del premio	1
1.3 Modalità di stipula della polizza	1
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto	1
1.5 Dichiarazioni del contraente	1
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente	1
1.5.2 Modifica dei dati	1
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze	1
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi	1
1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio	2
1.7 Spese di lavorazione	2
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato	2

1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo	2
1.8.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo	2
1.8.3 Interruzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta	2
1.9 Furto del veicolo assicurato	2
1.10 Diritto di ripensamento	2
1.11 Risoluzione consensuale del contratto	3
1.12 Contratto stipulato per tramite di intermediari	3
1.13 Legislazione applicabile e foro competente	3
CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	3
2.1 Cosa assicura	3
2.2 Soggetti esclusi	3
2.3 Cause di esclusione e rivalsa	3
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia r.c.auto	4
2.5 Estensione facoltativa della garanzia r.c.auto - Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza	4
2.6 Formule di guida	4
2.7 Forma tariffaria - la disciplina del bonus malus	4
2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus	4
2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro	5
2.7.3 Agevolazione prevista per l'assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo	5
2.8 Attestazione dello stato del rischio	5
2.9 Richiesta duplicato del certificato e del contrassegno	5
2.10 Estensione territoriale	5
CAPITOLO 3 - DANNI AL VEICOLO	6
3.1 Cosa Assicura	6
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie	6
3.3 Incendio e furto	6
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto	6
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate	6
3.4 Perdita delle chiavi	7
3.5 Eventi Naturali	7
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Naturali	7
3.6 Atti vandalici	7
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia atti vandalici	7
3.7 Cristalli	7
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli	7
3.8 Kasko	7
3.8.1 Esclusioni particolari della garanzia Kasko	8
3.9 Estensione territoriale	8
CAPITOLO 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE	8
4.1 Cosa Assicura	8

4.1.1	Morte	8	6.8	Recupero di somme	16
4.1.2	Invalidità permanente	8	6.9	Estensione territoriale	16
4.2	Esclusioni	9	CAPITOLO 7 – IL SINISTRO		16
4.3	Cumulo di indennità	9	7.1	Norme generali	16
4.4	Estensione territoriale	9	7.1.1	Obbligo di denuncia	16
CAPITOLO 5 – SOCCORSO STRADALE		9	7.1.2	Omessa o ritardata presentazione della denuncia	16
5.1	Limiti di esposizione	9	7.1.3	Gestione delle vertenze	17
5.2	Le prestazioni	9	7.1.4	Termine di prescrizione	17
5.2.1	Operatività della polizza	9	7.1.5	Accesso agli atti d'impresa	17
5.2.2	Guasto	9	7.1.6	Liquidazione del danno	17
5.3	Garanzie del Soccorso Stradale in Italia	10	7.1.7	Controllo e repressione delle frodi.	17
5.3.1	Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)	10	7.2	Sinistro Responsabilità Civile Auto	17
5.3.2	Soccorso	10	7.2.1	Procedura di risarcimento diretto	17
5.3.3	Recupero difficoltoso	10	7.2.2	Procedura di risarcimento ordinario	17
5.3.4	Spese di albergo e Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	10	7.2.3	Risarcimento del terzo trasportato	17
5.3.5	Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	11	7.2.4	Lesioni di lieve entità	17
5.3.6	Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	11	7.2.5	Incidenti con controparti estere	18
5.3.7	Esclusioni	11	7.2.6	Fondo vittime della strada	18
5.4	Estensione territoriale	12	7.3	Sinistro – Danni al veicolo	18
	Estensioni al soccorso stradale	12	7.3.1	Continuità di copertura	18
5.5	In caso di foratura	12	7.3.2	Degrado	18
5.6	In Viaggio all'estero	12	7.3.3	Somma assicurata	18
5.6.1	Invio pezzi di ricambio	12	7.3.4	Optional	18
5.6.2	Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo	13	7.3.5	Determinazione dell'ammontare del danno	18
5.6.3	Trasferimento/Rimpatrio sanitario	13	7.3.6	Carrozzerie Convenzionate	19
5.6.4	Viaggio di un familiare in caso di ricovero	13	7.3.7	Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti	19
5.6.5	Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela	13	7.3.8	Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	19
5.6.7	Interprete a disposizione	14	7.4	Sinistro Infortuni del conducente	20
5.7	Auto Sostitutiva	14	7.4.1	Criteri di indennizzabilità	20
5.8	Riconsegna a casa dell'auto riparata	14	7.4.2	Obblighi in caso di sinistro	21
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE		14	7.4.3	Controversie - Arbitrato irrituale	21
6.1	Oggetto dell'assicurazione	14	7.5	Sinistro Soccorso stradale	21
6.2	Garanzie	15	7.6	Sinistro tutela giudiziaria	21
6.2.1	Recupero danni	15	ALLEGATO 1 – la disciplina del bonus malus		22
6.2.2	Difesa penale	15	> TABELLA A	coefficienti di determinazione del premio	22
6.2.3	Dissequestro del veicolo	15	> TABELLA A1	variazioni percentuali in assenza di sinistro	22
6.3	Esclusioni	15	> TABELLA B	Classe di conversione universale	22
6.4	Decorrenza della garanzia- insorgenza del sinistro	15	> TABELLA C	disciplina di assegnazione della classe di ingresso	23
6.5	Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	15	> TABELLA D	Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa	25
6.6	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	16	> TABELLA D1	Tabella delle regole evolutive Quixa	25
6.7	Gestione del sinistro	16	> TABELLA D2	Regole evolutive del bonus/malus - scala comune di corrispondenza	25
			ALLEGATO 2 – Tabella di valorizzazione del grado di invalidità		26

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.

- > **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
- > **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- > **Carta Verde:** documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima.
- > **Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
- > **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- > **Contraente:** il soggetto che stipula l’assicurazione.
- > **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- > **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa.
- > **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
- > **Indennizzo:** la somma dovuta da in caso di sinistro.
- > **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- > **Locatario:** l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- > **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l’assicurazione.
- > **M.C.T.C.:** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- > **Polizza:** il documento che prova l’assicurazione.
- > **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- > **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- > **Proprietario del veicolo:** l’istestataro al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- > **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
- > **Risarcimento:** somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- > **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
- > **Rivalsa:** diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- > **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
- > **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- > **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.
- > **Tutela Legale:** l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
- > **Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
- > **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

Contratto di assicurazione di responsabilità civile e danni autoveature

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Istituto di vigilanza.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet www.quixa.it. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula tariffaria bonus/malus.

A Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

QUIXA è una Società per azioni con socio unico - Direzione e coordinamento di Hilo Direct Seguros y Reaseguros SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C., avente sede legale in Via Muzio Attendolo detto Sforza 11 - Ed. 9 - 20141 Milano - Italia.

Servizio Clienti 02.84.252.900

indirizzo internet: www.quixa.it;

indirizzo di posta elettronica: info@quixa.it

indirizzo PEC: quixa@axa.legalmail.it

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con PROVV. Isvap n. 1810 del 26.02.2001 - Gazzetta ufficiale del 12/03/2001 nr. 59, iscritta all'Albo delle Imprese Ivass con n. 1.00140.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del capitale sociale di QUIXA S.p.A. sottoscritto e di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012) è di 5.165.000 euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 21.823.237 euro (comprensive del risultato di esercizio).

L'indice di solvibilità di QUIXA S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 109,2%.

B Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:

➤ Responsabilità Civile:

la garanzia copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2.

⚠ Avvertenza

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno massima importanza: a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l'esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle assicurazioni.

La rivalsa è l'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:

- 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze
- 2.2.2 Cause di esclusione e rivalsa;
- 2.3 Formule di guida.

➤ **Danni al veicolo:** la garanzia copre i danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a seguito di incendio/furto, eventi naturali, atti vandalici ecc).

⚠ Avvertenza

Le garanzie relative ai danni diretti al veicolo sono prestate con determinate limitazioni ed esclusioni. Le garanzie eventi naturali, atti vandalici, cristalli e kasko sono prestate solo in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 3.

➤ **Infortunati del conducente** del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 4.

➤ **Soccorso stradale** in caso di guasto o sinistro.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 5.

➤ **Tutela legale.**

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 6.

Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:

- 2.3 Cause di esclusione e rivalsa, per la garanzia responsabilità civile auto;
- 3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie danni
- 3.3.1 Esclusioni della garanzia Incendio e Furto
- 3.5.1 Esclusione della garanzia Eventi Naturali
- 3.6.1 Esclusioni della garanzia atti vandalici
- 3.7.1 Esclusione della garanzia Cristalli
- 3.8.1 Esclusione della garanzia Kasko
- 4.2 Esclusione della garanzia Infortuni del conducente
- 5.2 Esclusioni della garanzia Soccorso stradale
- 6.2 Esclusioni della garanzia Tutela legale.



Avvertenza

Le garanzie sono operanti solo se richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in polizza.

Il **massimale** è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.

Esempio:

ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rimborso sarà pari ad € 500 ovvero l'importo del massimale
Lo **scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

La **franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo della franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 250
il rimborso sarà pari € 750, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia.

3.1 Estensioni di copertura

Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

- 2.4 Estensioni sempre operanti;
- 2.10 Estensione territoriale garanzia Responsabilità Civile Auto;
- 3.3.2 Danni per furto di cose trasportate;
- 3.9 Estensione territoriale per le garanzie danni al veicolo
- 4.4 Estensione territoriale Infortuni del conducente
- 5. Estensione territoriale- Soccorso stradale
- 6. Estensione territoriale Tutela legale

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 2.2.3.

5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità



Avvertenza

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro:

- per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto della Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni,
- per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite.

6. Premi

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.

Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso intermediari, l'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario. Le modalità di pagamento previste sono:

- Carta di credito;
- Postepay;
- Paypal,
- Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450,00);
- Lottomatica (solo nel caso in cui il premio il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450).

Nel caso in cui sia espressamente previsto, il pagamento potrà essere inoltre effettuato mediante finanziamento erogato da Consum.it.

Per le informazioni di dettaglio circa le condizioni e le modalità di sottoscrizione del contratto di finanziamento si rimanda al sito www.quixa.it

In caso di pagamento con carta di credito o con postepay, la transazione potrà essere effettuata attraverso il sito www.quixa.it, oppure contattando il servizio clienti al numero 02.84.252.900.

Il pagamento mediante Paypal potrà essere effettuato solo sul sito www.quixa.it.

La transazione effettuata sul sito www.quixa.it sono effettuate in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.

Il caso di pagamento attraverso con bonifico bancario, il contraente dovrà inviare a Quixa la prova di pagamento via fax al numero 800.185.444 o via e-mail all'indirizzo info@quixa.it

Il frazionamento semestrale del premio, qualora concesso, comporta una maggiorazione del 8% del premio annuo. Nel caso in cui il contraente non paghi la seconda rata di premio, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.



Avvertenza

In caso di cessazione del rischio assicurato, il contraente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.7 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).

In caso di sostituzione di polizza, è previsto il pagamento di € 20 per le spese di lavorazione

7. Informativa in corso di contratto

Quixa si impegna a:

- trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione dello stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti;

- di comunicare tempestivamente al contraente, eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione dello stato del rischio

Quixa, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente, secondo la modalità di spedizione richiesta, l'attestazione dello stato del rischio da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla Tabella D1 dell'Allegato 1. Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio può essere estesa a cinque anni nei casi previsti dalla normativa e descritte nell'art. 2.5 Attestazione dello stato di rischio.

Per le informazioni di dettaglio circa i meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all'art. 2.7.3 Agevolazione prevista per l'assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo.

Avvertenza

La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull'attestato di rischio, consente il confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.

9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa – Via Muzio Attendolo detto Sforza 11 - Ed. 9 – 20141 Milano – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166].

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 del Codice Civile).

Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

11. Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applicano al premio imponibile le seguenti imposte:

Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell'instetario del veicolo (dal 12,5% al 16%)
Furto e Incendio; Danni conseguenti a furto di cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici	13,5%
Tutela legale	12,5%
Assistenza stradale	10%
Infortuni del conducente	2,5%

C **Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.sinistri@quixa.it, entro **3 giorni** dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro per la responsabilità civile auto, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell'assicuratore del responsabile del sinistro, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell'art. 7.2.1 Procedura di risarcimento diretto delle Condizioni di assicurazione.

In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento [art. 148 del Codice delle assicurazioni] ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Quixa è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa.

I termini sono: 30 giorni in caso di danni all'autovettura o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all'art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all'art. 148 del Codice delle assicurazioni.).

È possibile consultare i riferimenti dell'ufficio sinistri sul sito internet www.quixa.it



Avvertenza

Per la garanzia Tutela Legale e Soccorso stradale Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A. per le informazioni di dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 7.2.5 Incidenti con controparti estere.

13. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.

Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di **risarcimento ordinario**, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l'importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.

Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di **risarcimento diretto**, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06.85.79.64.44; Fax: 06.85.79.65.46/47; sito internet: www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it.

In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l'importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effettuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.

In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell'assicurato.

A fronte del rimborso dell'importo liquidato per il sinistro, il contratto verrà riclassificato e l'attestato di rischio non riporterà l'annotazione del sinistro.

14. Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando

la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

15. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità: e-mail – reclami@quixa.it posta – QUIXA c.a. Ufficio Reclami, Corso Como 17, 20154 Milano, e vengono risolti entro 45 giorni. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm".

16. Arbitrato



Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle condizioni di assicurazione all'art. 7.4.3 "Controversie – Arbitrato irrituale" per la garanzia Infortuni del conducente e per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

17. Sito Internet – Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.quixa.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

QUIXA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Quixa.

L'Amministratore Delegato
Filippo Sirotti

1.1 Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell'avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail con contestuale invio del certificato di copertura provvisorio.

Contestualmente all'emissione del contratto Quixa procede alla spedizione presso il domicilio eletto dal contraente di Certificato, Carta Verde e Contrassegno.

1.2 Pagamento del premio

Il premio è annuale. Qualora concesso dalla Compagnia può essere frazionato in due rate semestrali, ma è sempre dovuto per intero.

Se alla scadenza della prima rata il contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata (art. 1901 del Codice Civile).

1.3 Modalità di stipula della polizza

Il contraente procede a inviare a Quixa tramite fax o e-mail i documenti eventualmente richiesti nella fase pre-contrattuale.

Quixa, effettua gli opportuni controlli delle dichiarazioni rese dal contraente e della documentazione da questi inviata, anche con l'ausilio delle banche dati istituzionali, [art. 132 del Codice delle Assicurazioni].
Procede ad autorizzare l'acquisto della proposta da parte del contraente e, dopo aver ricevuto la conferma del pagamento, a emettere la polizza. Una volta ricevuta la polizza il contraente deve firmarla e restituirla a Quixa mediante fax, e-mail o posta.

1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto

Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.

Il contratto ha durata annuale, pertanto l'assicurazione cessa automaticamente alle

ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia r.c.auto è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un'altra Compagnia assicurativa.

1.5 Dichiarazioni del contraente

1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente

Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni dato inesatto.

Inoltre, il contraente ha sempre l'obbligo di comunicare alla compagnia ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).

1.5.2 Modifica dei dati

Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella polizza, una volta esperite le verifiche necessarie, procederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicurato, a comunicare al contraente l'eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.

In caso di mancato invio da parte del contraente della documentazione eventualmente richiesta o di mancato pagamento del conguaglio dovuto, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni oltre che di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.

1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che comportino un aggravamento del rischio possono determinare la cessazione del contratto di assicurazione e quindi l'inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:

- per la garanzia r.c.auto, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le somme che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato;
- per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccolte in fase di quotazione (a mero titolo esemplificativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).

Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell'identità del proprietario del veicolo).

Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

1.5.4 Controllo e repressione delle frodi

Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.

La Compagnia utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo dei tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio

Nel caso di richieste di modifiche del contratto avanzate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta al contraente, a seguito dell'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito vantato dalla compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

1.7 Spese di lavorazione

Nel caso di richieste di modifiche del contratto avanzate dal contraente che comportino una di sostituzioni della polizza, è previsto il pagamento di € 20 per le spese di lavorazione.

1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo deve tempestivamente informare Quixa e può scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all'acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.

Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre suddette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3.

Il contraente è tenuto alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde del veicolo assicurato, oppure, su esplicita richiesta di Quixa, deve restituirli tramite raccomandata alla Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati, il Contraente, in caso di sinistro, sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, mantenendo la classe di merito maturata, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso di società, il trasferimento può essere effettuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di persone a socio della società stessa e viceversa. L'operazione comporta la sostituzione della polizza

con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio.

L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.

Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

La classe di merito non potrà invece essere mantenuta:

- nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
- se il proprietario del veicolo sostituito è un soggetto diverso dal proprietario del veicolo da sostituire;
- nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.

In caso di comproprietà, la classe di merito può essere mantenuta solo se il mutamento della titolarità del veicolo comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi e non viceversa.

1.8.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo

La richiesta di cessione di contratto deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito CU 14.

1.8.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta

In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Quixa procederà alla risoluzione del contratto a far data dall'effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.9 Furto del veicolo assicurato

In caso di furto del veicolo il contraente o assicurato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente in polizza.

Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata, a patto che il proprietario rimanga invariato.

1.10 Diritto di ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa – Via Muzio Attendolo detto Sforza 11 - Ed. 9 – 20141 Milano – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

1.11 Risoluzione consensuale del contratto

In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale. Il contraente è tenuto alla restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali tramite raccomandata; la data di invio di quest'ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.12 Contratto stipulato per tramite di intermediari

Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/me-

diatore, quest'ultimo deve dare immediata informazione alla Compagnia.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

Quixa consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI).

Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

1.13 Legislazione applicabile e foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

CAPITOLO 2 Responsabilità civile auto

2.1 Cosa assicura

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.

2.2 Soggetti esclusi

In conformità a quanto previsto dall'art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli affilati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

2.3 Cause di esclusione e rivalsa

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a) in caso di dolo del conducente;
- b) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del libretto di circolazione;
- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 187 del Codice della Strada;
- e) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 186 del Codice della Strada. In tale ipotesi e limitatamente al primo sinistro causato nell'annualità assicurativa, Quixa limita il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;

- f) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- g) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- h) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della strada;
- i) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;
- j) nei casi di irregolarità contrattati meglio descritte nel Capitolo 1 – Norme generali.

2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia r.c.auto

La garanzia, entro i limiti dei massimali indicati in polizza, copre anche:

- a) la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private purché aperte alla libera circolazione,
- b) la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- c) la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
- d) la responsabilità civile per fatto di figli minori: Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all'insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000.

Quixa, inoltre, rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la patente non sia scaduta da più di 180 giorni e che venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro alle stesse condizioni precedentemente esistenti.

2.5 Estensione facoltativa della garanzia r.c.auto - Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza

Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l

La presente estensione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto e. art. 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.

2.6 Formule di guida

La garanzia è prestata con la formula "Guida Libera". Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.

Quixa si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula "Guida Esperta".

Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall'istatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 26 anni e conseguito la patente da almeno 3 anni.

Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti dalla formula "Guida Esperta", la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.

Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:

- se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina

2.7 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus

Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.

A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell'Allegato 1 – "La disciplina del bonus malus" del presente Fascicolo Informativo.

La classe di bonus/malus viene assegnata, all'atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all'Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell'Allegato 1.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:

Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Quixa e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi (annualità con Quixa successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle di regole evolutive riportate nella tabella D1 dell'Allegato 1, a seconda che Quixa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata

la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Le variazioni in diminuzione di premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell'Allegato 1, in ottemperanza all' art. 34-bis della Legge n.27/2012.

2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.

Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di **risarcimento ordinario**, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l'importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.

Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di **risarcimento diretto**, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono:06.85796444; Fax:06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it.

In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l'importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effettuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.

In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell'assicurato.

A fronte del rimborso dell'importo liquidato per il sinistro, il contratto verrà riassicurato e l'attestato di rischio non riporterà l'annotazione del sinistro.

2.7.3 Agevolazione prevista per l'assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.

2.8 Attestazione dello stato del rischio

Quixa invia al Contraente l'attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero.

Dall'attestazione dello stato del rischio risulterà la nuova classe di merito di assegnazione in base alla Tabella D1 dell'Allegato 1.

La validità dell'attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:

- cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà);
- sospensione o mancato rinnovo del contratto;
- mancato utilizzo del veicolo.

Le circostanze sopra descritte dovranno essere certificate da apposita documentazione comprovante.

2.9 Richiesta duplicato del certificato e del contrassegno

Nel caso in cui il Certificato, il Contrassegno o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Quixa rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. Quixa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

2.10 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

L'assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.

La riparazione del veicolo per danni che comportino l'intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto da Quixa, non si intende obbligatoria. Qualora l'assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

3.1 Cosa Assicurata

Le garanzie del presente capitolo prevedono l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante:

- dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
- dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.

Gli **optional**, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Le garanzie non comprendono i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
- b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;

3.3 Incendio e furto

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
- furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio;
- b) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
- c) conseguenti ad appropriazione indebita;
- d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati (solo nel caso in cui non sia stata acquistata anche l'estensione "Danni per furto di cose trasportate" art. 3.3.2);
- e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di guerra;
- f) determinati da incendio doloso.

La garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo, delle chiavi di accensione.

3.3.2 Danni per furto di cose trasportate

In caso di danni al veicolo per furto consumato o tentato di cose trasportate, Quixa indennizza, con un valore massimo complessivo di € 1000:

- i danni da effrazione subiti dal veicolo;
- il valore degli oggetti eventualmente rubati fino a € 200 totali, per un massimo di € 50 per singolo oggetto.

La liquidazione del danno sarà effettuata dietro la presentazione di regolare denuncia effettuata presso le autorità competenti. All'indennizzo verrà applicata una franchigia pari a € 100.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata detta franchigia si intende raddoppiata.

La presente garanzia opera solo se espressamente richiamata e solo nel caso in cui presente in polizza la garanzia Incendio e Furto.

La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato nell'annualità assicurativa.

3.4 Perdita delle chiavi

Quixa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 200 per ogni sinistro.



Avvertenza

Le garanzie **Eventi naturali, Cristalli, Atti Vandalici e Kasko** - sono prestate in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente. Salva l'ipotesi di veicolo di nuova immatricolazione od oggetto di volta a volta al PRA, l'operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.

3.5 Eventi Naturali

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

3.5.1 Esclusioni della garanzia Eventi Naturali

La garanzia non comprende i danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate.

3.6 Atti vandalici

La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia atti vandalici

La garanzia non comprende i danni causati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo.

3.7 Cristalli

La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall'assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione.

Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - www.carglass.it) convenzionati con Quixa, non sarà necessario alcun esborso da parte dell'assicurato e scoperti e minimi pattuiti e indicati in polizza non saranno applicati. La sostituzione del cristallo comporta comunque l'applicazione dello scoperto e del minimo.

In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, scoperti e minimi si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.

La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli

La garanzia non comprende:

- a) le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- b) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- c) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
- d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- e) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- f) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di guerra.

3.8 Kasko

La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

3.8.1 Esclusioni specifiche della garanzia Kasko

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- c) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche preliminari;
- e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di guerra.

f) derivanti da di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni. Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.

La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con la polizza auto precedente.

3.9 Estensione territoriale

Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

CAPITOLO 4 Infortuni del conducente

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in polizza ed è prestata, per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

4.1 Cosa Assicurata

Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante dal circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.

Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente Fascicolo Informativo.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori. Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.1.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.

4.1.2 Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l'invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:

- A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
- B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportate nella tabella di cui all'Allegato 2. Si precisa che i valori indicati ivi indicati sono da ritenersi massimi.
- C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso,
- D) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell'organo/arto stesso.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:

- ▶ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ▶ se la circolazione non è effettuata secondo quanto previsto dal Codice della strada;
- ▶ come conseguenza di sue azioni delittuose;
- ▶ derivanti da guerra, insurrezioni;
- ▶ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni.
- ▶ derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l.
- ▶ avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- ▶ causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;

- ▶ in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- ▶ causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- ▶ causati da guerra o insurrezioni;

Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.

4.3 Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

4.4 Estensione territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

CAPITOLO 5 Soccorso stradale

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da QUIXA affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Società a Socio Unico - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata AXA Assistance.

5.1 Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

5.2 Le prestazioni

5.2.1 Operatività della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito di guasto (come di seguito definito), incidente e incendio;

- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

5.2.2 Guasto

L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Tentato furto o furto parziale sono equiparati a guasto.

Non sono considerati guasti:

- gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria.

- foratura del pneumatico (salvo il caso in cui sia stata acquistata la copertura specifica "In caso di foratura"), blocco della serratura, o dell'antifurto, smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.).

5.3 Garanzie del Soccorso Stradale in Italia

5.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

5.3.2 Soccorso

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l'Assicurato entro 50km dal luogo dell'evento.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Società per la custodia

del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Si specifica che:

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- la prestazione non opera per il traino di roulotte/caravan, rimorchi o carrelli appendice;

5.3.3 Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.

5.3.4 Spese di albergo e Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:

A) alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

B) al rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.

Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

5.3.5 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva".

5.3.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- la Società potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

5.3.7 Esclusioni

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- foratura del pneumatico, blocco della serratura o dell'antifurto;
- smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.);
- immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;

- g) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
 - h) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
 - i) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - j) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - k) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - l) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - m) appropriazione indebita [art. 646 del Codice Penale].
2. La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
 3. La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
 4. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
 5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

5.4 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano

Estensioni al soccorso stradale

5.5 In caso di foratura

Questa garanzia estende tutte le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia anche al caso in cui il guasto consista nella foratura del pneumatico. Quindi si avrà diritto al Dépannage o all'invio di un mezzo di soccorso, nonché alle altre prestazioni previste (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro a domicilio/prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo riparato)

5.6 In Viaggio all'estero

Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si intendono estese anche agli Stati dell'Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Sono altresì previste le seguenti garanzie (**prestazioni valide all'estero**):

5.6.1 Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

5.6.2 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.

AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.

La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell'officina, salvo poi una verifica a posteriori dell'effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d'intervento verranno fatturati al Contraente.

La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.

La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell'Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

L'impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.

La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

5.6.3 Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa

consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

5.6.4 Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

5.6.5 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela

Qualora l'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Viaggio di un familiare in caso di ricovero".

5.6.6 Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all'estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore. La Società terrà a carico i costi dell'interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.

5.7 Auto Sostitutiva

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:

CLASSIC:

- per un periodo massimo di 2 (due) giorni;
- di cilindrata 1.200 c.c.;

TOP:

- per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
- di cilindrata 1.600 c.c.;

Si specifica che:

- sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al

noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetto, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

5.8 Riconsegna a casa dell'auto riparata

Qualora sia stata erogata la garanzia "Soccorso Stradale" a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazione, provvederà al ritiro del veicolo presso l'officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250 per sinistro.

La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.

La prestazione è valida entro 100 km dal domicilio dell'Assicurato.

CAPITOLO 6 Tutela legale

Quixa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Via Bernardino Atimena, 111 - 00173 ROMA Tel. +39 800 06 59 99 - Fax +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

6.1 Oggetto dell'assicurazione

Avalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Quixa, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 66 "Garanzie".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art. 71 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance

ai sensi del successivo art. 6.5 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 69 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

6.2 Garanzie

6.2.1 Recupero danni

Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale nei seguenti casi:

- 1) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni; la garanzia assicurativa è operante per le controversie con l'Assicuratore della RCA esclusivamente nel caso di mancato accordo fra la Società e l'Assicurato;
- 2) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni;
- 3) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 del Codice delle assicurazioni.

6.2.2 Difesa penale

Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

6.2.3 Dissequestro del veicolo

Assistenza per la presentazione dell'Istanza per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

6.3 esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per controversie derivanti da rapporti contrattuali;
- f) per controversie nei confronti della Società, salvo quanto espressamente previsto.
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;

h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni;

m) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;

n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

6.4 Decorrenza della garanzia- insondenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

6.5 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1 dell'art. "mancata accettazione dell'offerta".

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

6.6 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

6.7 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.5 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

6.8 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

6.9 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

CAPITOLO 7 Il sinistro

7.1 Norme generali

7.1.1 Obbligo di denuncia

In caso di sinistro, l'assicurato o l'avente diritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.sinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

7.1.2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia

Quixa applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

7.1.3 Gestione delle vertenze

Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.

Quixa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

7.1.4 Termine di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso. (Nota e richiamo nell'art 73)

7.1.5 Accesso agli atti d'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

7.1.6 Liquidazione del danno

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

7.1.7 Controllo e repressione delle frodi.

Quixa, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto

7.2.1 Procedura di risarcimento diretto

La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Modulistica" e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato.

Nel caso in cui la somma sia offerta da

Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di

cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art 148 del Codice delle assicurazioni, l'assicurato deve inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "modulistica".

7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa, mediante raccomandata a/r.

7.2.4 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o "colpo di frusta" che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la lesione.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di

riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

7.2.5 Incidenti con controparti estere

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.uci.mi.it che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

7.2.6 Fondo vittime della strada

Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo

nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

7.3 Sinistro – Danni al veicolo

7.3.1 Continuità di copertura

Le garanzie Eventi naturali, Atti vandalici, Cristalli e Kasko sono prestate in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.

A esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l'operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.

In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.

7.3.2 Degrado

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La riduzione per degrado viene applicata all'indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

7.3.3. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante:

- dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
 - dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.
- Tale somma si intende comprensiva di IVA

7.3.4 Optional

Gli **optional**, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

7.3.5 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. **in caso di perdita totale** se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è deter-

minato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell'eventuale importo del relitto.;

2. in caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In nessun caso può essere è indennizzata una somma superiore a quella assicurata.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Quixa per l'anticipata riparazione.

L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza.

7.3.6 Carrozzerie Convenzionate

L'elenco delle carrozzerie convenzionate con Quixa è disponibile sul sito www.quixa.it.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata Quixa scoperti e minimi indicati in polizza si intendono raddoppiati.

7.3.7 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.

In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribu-

nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

7.3.8 Norme per la liquidazione del danno al veicolo

Verificata l'operatività della garanzia, Quixa, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione.

In caso di danno parziale, Quixa si riserva la possibilità di effettuare la liquidazione solo a seguito di riparazione del veicolo richiedendo documentazione fiscale attestante.

Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Quixa provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;
- in caso di furto parziale e qualora richiesto, fattura attestante la riparazione del veicolo;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- libretto di circolazione se disponibile;
- tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l'installazione sul veicolo dell'apparato antifurto, sia l'operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.

In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell'antifurto al momento del sinistro, l'indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Quixa l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- denuncia di sinistro;
- in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco;

ESTENSIONI FURTO – PERDITA DELLE CHIAVI

- denuncia di sinistro;
- regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente.

EVENTI NATURALI:

- denuncia di sinistro
- idonea documentazione a prova dell'evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Quixa.
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle coperture per l'annualità trascorsa.

ATTI VANDALICI:

- denuncia di sinistro;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle coperture per l'annualità trascorsa;

CRISTALLI

- denuncia di sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle coperture per l'annualità trascorsa;

- regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.

KASKO

- denuncia di sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle coperture per l'annualità trascorsa.

7.4 Sinistro Infortuni del conducente

7.4.1 Criteri di indennizzabilità

Quixa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all'Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:

- per il caso morte, la somma si intende ridotta dell'80%;
- per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

7.4.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa. en-

tro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

7.4.3 Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di co-

mune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

7.5 Sinistro Soccorso stradale

Si rimanda al capitolo 8.

7.6 Sinistro tutela giudiziaria

Si rimanda al capitolo 9.

ALLEGATO 1 La disciplina del bonus malus

> TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:

CLASSI DI BONUS/MALUS	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0,563
2	0,566
3	0,580
4	0,618
5	0,669
6	0,684
7	0,722
8	0,760
9	0,789
10	0,817
11	0,874
12	1,050
13	1,134
14	1,740
15	2,365
16	2,750
17	3,300
18	3,850

> TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro

Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella seguente tabella:

EVOLUZIONE CLASSI DI BONUS MALUS DA - A	RIDUZIONE DI PREMIO PERCENTUALE
2 - 1	-0,53%
3 - 2	-2,41%
4 - 3	-6,15%
5 - 4	-7,62%
6 - 5	-2,19%
7 - 6	-5,26%
8 - 7	-5,00%
9 - 8	-3,68%
10 - 9	-3,43%
11 - 10	-6,52%
12 - 11	-16,76%
13 - 12	-7,41%
14 - 13	-34,83%
15 - 14	-26,43%
16 - 15	-14,00%
17 - 16	-16,67%
18 - 17	-14,29%

> TABELLA B Classe di conversione universale

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete [ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso] senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

> TABELLA C – Disciplina di assegnazione della classe di ingresso

Quixa richiede al Contraente di inviare la documentazione qui di seguito indicata nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art 132 del Codice delle assicurazioni in via telematica, attraverso l'accesso alle banche dati di cui agli artt. 134 e 135 del Codice delle assicurazioni. In caso in di mancata consegna della documentazione, qualora richiesta, il contratto è assegnato in classe di merito di bonus/malus diciottesima.

SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio. • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 3 mesi ma meno di 1 anno.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione [ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.] di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione [ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.] di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 5 anni.	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/ uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione [ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.] di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; • copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria.	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; • copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA con immatricolazione/voltura effettuata entro 12 mesi.	Classe di merito 14.	Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato presso compagnia estera.	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU.	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno.	Classe di merito 18.	Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus / Malus con Quixa.	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da assicurare; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito; • certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia.	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.	<ul style="list-style-type: none"> • duplicato dell' ultima attestazione dello stato del rischio rilasciata del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito; • copia della polizza r.c. auto stipulata sul veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato.

SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato con contratto temporaneo.	Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del contratto temporaneo; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Risoluzione consensuale prima della scadenza Annuale.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato avente il medesimo proprietario.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio; • documento comprovante il trasferimento di proprietà del veicolo indicato sull'attestazione dello stato sul rischio; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore.	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa ovvero dichiarazione equipollente redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.

Quixa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

> **TABELLA D –**
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa

CLASSE CU	CLASSE QUIXA
1	-4
1	-3
1	-2
1	-1
1	0
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

CLASSE CU	CLASSE QUIXA
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

> **TABELLA D1 –**
Tabella delle regole evolutive
Quixa

CLASSE DI MERITO QUIXA	CLASSE INTERNA DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri
-4	-5	-2	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

> **TABELLA D2 –**
Regole evolutive del bonus/malus - scala
comune di corrispondenza

CLASSE DI MERITO C.U.	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri	0 sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ALLEGATO 2 Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente

Perdita anatomica o funzionale di:	
• un arto superiore	70%
• una mano o un avambraccio	60%
• un pollice	18%
• un indice	14%
• un medio	8%
• un anulare	8%
• un mignolo	12%
• falange ungueale del pollice	9%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12° dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.	



Come contattarci



MAIL

› Invia una e-mail

Per qualsiasi richiesta di informazioni
scrivi a info@quixa.it



POSTA

› Manda una comunicazione

Scrivi a QUIXA SpA
Casella postale 1332 20130 Milano



INTERNET

› Visita il nostro sito

Per tutte le altre informazioni
visita il sito www.quixa.it



MAIL
SINISTRI

› In caso di sinistro

Manda una e-mail a
infosinistri@quixa.it